



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
EGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GARA E CONTRATTI

DETERMINAZIONE GEN / 72
Del 31/07/2014

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO CAMPO CALCIO VIA LIRONE 44 - INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS.163/2006 E SS.MM.II. - CUP
G71H13000330004**

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ZANELLA ROBERTO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO CALCIO VIA LIRONE 44 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS.163/2006 E SS.MM.II. - CUP G71H13000330004

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2014 , del 25 luglio 2014 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del campo calcio di via Lirone, redatto dal tecnico incaricato P.I.Alessandro Sambinello, conservato in atti al protocollo n. 18587 del 24/07/2014 che comporta una spesa per complessivi euro 94.391,22;

visto il D.L. n.66/2014 ad oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in legge n. 89/2014 all'art. 9 "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, comma 4" riscrive totalmente il comma 3 bis dell'art 33 del codice dei contratti precisando che "i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti...L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisto di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma";

richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione n. 31 del 05.11.2013, con la quale i comuni dell'Unione Reno Galliera hanno istituito l'organo della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) avente la funzione di gestire e controllare gli appalti di lavori pubblici, di servizi compresi quelli di progettazione e la fornitura di beni, con specifico riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma svolgendo procedure di gara (nei termini stabiliti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i);

richiamata inoltre la convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza CUC ed il conferimento all'unione delle attività e funzioni di competenza prot. nr. 26177 del 09.12.2013 rep. nr. 20 del 9.12.2013 ;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che al comma 2 prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

richiamato inoltre l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

richiamato infine l'articolo 6 del vigente Regolamento comunale dei contratti che disciplina la modalità di assunzione della determinazione a contrarre prevista dalle citate norme;

ritenuto necessario attivare le procedure di aggiudicazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui al titolo secondo della parte seconda del codice dei contratti;

visti gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione del metodo prescelto per l'esperimento della gara e dell'importo dei lavori in appalto, e in particolare il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nell' articolo 122, comma 7, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l), punto 1) del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011 n. 106, che ammette il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo complessivo inferiore a 500.000,00 Euro;

ravvisato che il ricorso alla procedura negoziata è ammessa per la natura e l'entità economica dell'appalto, secondo il richiamato art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

considerata la sussistenza di ulteriori speciali circostanze in termini di urgenza del caso in specie che trova ulteriore motivazione nel ricorso alla procedura negoziata in quanto tali lavori devono essere conclusi in tempi utili per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività, secondo le modalità di cui al DM 07/08/2012, stabiliti dal Comando VVF con loro nota prot. 10137 del 22/05/2014;

ritenuta la necessità di scegliere il sistema di contrattazione e ravvisata la opportunità del sistema della procedura negoziata ai sensi articolo 122, comma 7 del D.lgs senza pubblicazione di un bando di gara, che verrà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art.82 comma 3 del D.lgs 163/2006;

dato atto che per il disposto del sopracitato art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 devono essere invitati alla procedura di cui trattasi almeno 5 operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei Contratti;

dato inoltre atto che la consultazione degli operatori economici avviene sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi suindicati;

precisato che la forma del contratto è quella dell'atto pubblico – amministrativo per rogito del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 33 comma 3 del vigente regolamento comunale dei contratti, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;

precisato che L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006;

vista la previsione dell'art. 70 D.lgs 163/2006 comma 12 per la quale nelle procedure negoziate senza bando quando l'urgenza non consente il rispetto dei tempi minimi per la presentazione delle offerte l'amministrazione può fissare termini diversi per la ricezione delle offerte tenendo conto della complessità del progetto;

dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 è l'arch. Michele Saglioni responsabile del Servizio LL.PP, Manutenzione, Trasporti, Espropri, Ambiente;

visti:

il D.lgs 267/2000;

il vigente Statuto Comunale;

Il D.Lgs. n. 163/2006;

il D.P.R 207/2010;

il vigente Regolamento dei contratti;

il decreto del sindaco n. 15/2014 con il quale è stato attribuito all'arch. Michele Saglioni l'incarico di Responsabile del Settore Gestione del Territorio;

DETERMINA

1. di disporre che l'appalto dei lavori in oggetto venga espletato tramite procedura negoziata ai sensi articolo 122, comma 7 del D.lgs 163 e ss.mm.ii., senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperire con le modalità dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.lgs 163/2006;
2. di dare atto che la gara per affidamento dei lavori in oggetto sarà indetta dalla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), organo istituito dai comuni dell'Unione Reno Galliera con la delibera del Consiglio dell'Unione n. 31 del 05.11.2013;
3. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine da perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto sono evincibili dal progetto conservato in atti al protocollo n. 18587/2014 ed approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2014 del 25 luglio 2014, che comporta una spesa per complessivi euro 94.391,22 ed in particolare dal capitolato prestazionale di appalto in esso contenuto;
4. di provvedere alla assunzione di impegno di spesa per il versamento a favore dell'ANAC del contributo previsto, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 della deliberazione AVCP 05 marzo 2014, pari ad € 30,00 con imputazione della spesa al capitolo cap. 1233 art. 223 "Prestazioni inerenti gare e contratti" del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.